



# PROVINCIA DI LIVORNO

## *Parco dei Monti Livornesi*

*Piano del Parco Provinciale ai sensi della L.R. 49/95*

### *Norme*

*Integrate e modificate a seguito delle osservazioni approvate con Del .C.P. n. 61 del 11.03.2005 e delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla Del. G.R.T. n. 561 del 30.07.2007*

*Aprile 2008*

---

#### *Progettisti incaricati*

##### *Responsabile del Progetto:*

Arch. Mauro Ciampa  
Architetti Associati M.Ciampa e P.Lazzeroni

##### *Gruppo di lavoro:*

Arch. Giovanni Giusti, Arch. Silvia Puccioni;  
Ambiente Italia: Dott. Geol. Paolo Nicoletti;  
Coop. Parco Naturale Isola di Gorgona: Dott. Agr. Angiolo Naldi,  
Dott. Agr. Stefano Giannetti, Dott. Biol. Dunia Pedicchio,  
Dott. For. Filomena Pomodoro, Mauro Tonci

##### *Consulenza scientifica:*

Prof. Gianfranco Barsotti

#### *Amministrazione Provinciale di Livorno*

##### *U.S. 3.1 Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste*

Dirigente: Dott. Enrico Bartoletti

##### *U.O. Salvaguardia della Natura*

Responsabile Geom. Massimo Tognotti

##### *Collaborazione:*

Nicoletta Rossi  
Fiorella Fedeli  
Francesca Ruggeri



**Finanziato da Regione Toscana**  
**Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali**  
**Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali**  
*Fondi Regionali Aree Protette L.R. 49/95*

**Ente cofinanziatore**  
*Provincia di Livorno*



# Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi

## Norme

<b>Capo I – Disposizioni generali</b> .....	4
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti del Piano .....	4
Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi .....	5
Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del Piano .....	6
Art. 4 - Efficacia del Piano .....	6
Art. 5 - Attuazione del Piano .....	6
Art. 6 - Elaborati costitutivi .....	7
Art. 7 - Quadro conoscitivo .....	8
<b>Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali</b> .....	9
Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi .....	9
Art. 9 – Parco Provinciale .....	9
Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale .....	12
Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette .....	12
<b>Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali</b> .....	13
Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche .....	13
Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione naturale .....	13
Art. 14 – Tutela della fauna .....	15
Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche .....	16
Art. 16 – Tutela del suolo .....	17
Art. 17 – Tutela delle acque .....	18
Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse archeologico, .....	20
storico, paesaggistico ed ambientale .....	20
Art. 19 – Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente .....	22
<b>Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi</b> .....	25
Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi .....	25
Art. 21 – Accessi e percorsi .....	25
Art. 22 – Strutture e servizi .....	27
Art. 23 – Piani Attuativi e di settore .....	28
Art. 24 – Progetti specifici .....	28
Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco .....	30
e del Piano Pluriennale Economico e Sociale .....	30
<b>Capo IV - Disposizioni finali</b> .....	33
Art. 26 - Procedure autorizzative .....	33
Art. 27 - Vigilanza .....	33
Art. 28 – Sanzioni .....	33
ALLEGATO 1 : PROGETTI SPECIFICI .....	34

## Capo I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti del Piano

1. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi è finalizzato a garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico culturale e naturalistico all'interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, ed a promuovere le attività compatibili nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla L. 6.12.1991 n. 394 e dalle L.R. 11.4.1995 n. 49, L.R. 6.04.2000 n. 56 e L.R. 3.01.2005 n. 1 con le loro successive modifiche ed integrazioni, nonché degli indirizzi e delle prescrizioni del P.I.T. della Regione Toscana e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. L'ambito territoriale di applicazione del Piano è costituito dalle aree comprese nel Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito in attuazione del Sistema Provinciale delle Aree Protette di cui alla del. C. P. n. 346 del 27.09.96. Il Piano fornisce inoltre direttive ed indirizzi per la pianificazione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, oggetto di specifica convenzione sottoscritta dalla Provincia di Livorno e dai Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo.
3. Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è costituito:
  - dal Parco Provinciale dei Monti Livornesi istituito dalla Provincia di Livorno con deliberazione n. 936 del 19.2.1999;
  - dalle Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo istituite con specifica deliberazione dalle rispettive Amministrazioni comunali.
4. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi costituisce lo strumento unitario di riferimento per la pianificazione e la gestione degli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, nel rispetto delle competenze territoriali ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.
5. Il Piano del Parco, in conformità ai principi stabiliti all'art. 12 della L. 6.12.1991 n. 394 e nel rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 3.01.05 n. 1, individua in via definitiva i perimetri del Parco Provinciale e disciplina:
  - l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in funzione delle diverse forme di uso, di godimento e di tutela;

- i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento ai vari ambiti ed aree individuate;
  - i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, agli accessi ed alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani;
  - i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco
  - gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere
  - gli ambiti territoriali e gli interventi in relazione ai quali si procede attraverso strumenti attuativi particolareggiati.
  - le procedure di attuazione del Piano.
6. L'esercizio delle attività consentite entro l'ambito territoriale di applicazione del Piano è disciplinato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi espressi dal Piano stesso, dal Regolamento di cui agli artt. 12 e 19 della L.R. 11.4.1995 n. 49 e succ. mod. e int.. Tale strumento potrà essere approvato contestualmente all'approvazione del Piano e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

## **Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi**

1. Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è gestito direttamente dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 49/95.
2. La gestione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, i cui ambiti territoriali sono individuati all'art. 1 comma 2 del presente Piano, è garantita dalla Convenzione tra Provincia e Comuni interessati, con l'attribuzione della gestione complessiva all'organismo denominato "Autorità del Parco".
3. L'Autorità del Parco è composta dalla Commissione del Parco e dagli Uffici del Parco.
4. La Commissione del Parco, costituita dai rappresentanti dei quattro Enti (Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano), definisce gli obiettivi, le strategie, le finalità di gestione, gli interventi, anche in relazione alle effettive disponibilità finanziarie, per una gestione condivisa ed adeguata dell'area protetta.
5. Gli Uffici del Parco sono costituiti da personale dipendente o a disponibilità dell'Amministrazione Provinciale e provvedono alle attività tecnico-amministrative e burocratiche per la gestione dell'area protetta.

### **Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del Piano.**

1. La Provincia promuove la formazione del Piano del Parco quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi. Il processo di formazione del Piano deve garantire la partecipazione degli enti locali interessati in conformità ai principi ed alle finalità della L. 6.12.1991 n. 394 e della L.R. 11.4.1995 n. 49.
2. Le disposizioni del Piano inerenti al Parco Provinciale sono approvate dalla Provincia secondo le procedure definite dall'art. 11 della L.R. 11.4.1995 n. 49 e dall'art. 161 della L.R. 3.01.2005 n.1. Le eventuali varianti al Piano seguono le stesse procedure sopra descritte.
3. Le disposizioni del Piano inerenti alle A.N.P.I.L. sono approvate dai Comuni competenti secondo le procedure definite dall'art. 19 della L.R. 11.4.1995 n. 49. Le eventuali varianti al Piano seguono le stesse procedure sopra descritte.

### **Art. 4 - Efficacia del Piano**

1. Il Piano del Parco ha valore di Piano Paesaggistico e di Piano urbanistico. In conformità con quanto stabilito dalla L.R. 11.4.1995 n. 49 e dall'art. 160 della L.R. 3.01.2005 n.1., il Piano del Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, negli ambiti territoriali oggetto di disciplina, i piani paesistici, territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello.

### **Art. 5 - Attuazione del Piano**

1. Il Piano si attua attraverso i seguenti strumenti:
  - Piani di Settore o strumenti attuativi particolareggiati predisposti dall'organismo di gestione o da altri soggetti competenti in attuazione delle previsioni del Piano.
  - Interventi diretti da parte dell'organismo di gestione o di altri soggetti competenti relativi ad opere o azioni previste dal Piano, quali interventi di manutenzione o realizzazione di strutture ed infrastrutture del Parco, interventi di gestione forestale e naturalistica, interventi di ripristino ambientale e messa in sicurezza, ecc.

- Piani di settore e Piani Attuativi di cui all'art. 65 della L.R. L.R. 3.01.2005 n.1 di iniziativa pubblica o privata convenzionata, nei casi e secondo le modalità specificatamente previste dal Piano.
  - Interventi diretti da parte di soggetti pubblici e privati
2. Gli interventi sopra descritti sono subordinati, nei casi previsti dalla legislazione vigente, al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 6.12.1991 n. 394.
  3. L'ente gestore provvede inoltre all'ordinaria gestione del Piano attraverso:
    - L'applicazione della presente normativa, anche attraverso azione di vigilanza sul territorio del Parco e segnalazione agli Enti competenti di eventuali infrazioni;
    - La corresponsione di indennizzi o di incentivi finanziari a soggetti pubblici e/o privati nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente o dal presente strumento.

### **Art. 6 - Elaborati costitutivi**

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione generale ed allegati (schede tematiche)
  - Norme del Piano ed allegati (schede per le disciplina del patrimonio edilizio)
  - Elaborati grafici:
    - a) Analisi svolte ad integrazione del quadro conoscitivo esistente:
      - Tav. 1 – Uso del suolo (scala 1:25.000)
      - Tav. 2 – Vegetazione (scala 1:25.000)
      - Tav. 3 – Densità degli appostamenti fissi di caccia (scala 1:25.000)
    - b) Sintesi interpretativa degli elementi del quadro conoscitivo:
      - Tav. 4 – Emergenze storiche, archeologiche ed architettoniche (scala 1:25.000)
      - Tav. 5 – Emergenze naturalistiche (scala 1:25.000)
      - Tav. 6 – Sensibilità ambientali (scala 1:25.000)
    - c) Piano del Parco – proposta progettuale
      - Tav. 7 – Relazioni con il sistema territoriale delle aree protette (scala 1:175.000)
      - Tav. 8 – Sistema delle aree protette dei Monti Livornesi (scala 1:25.000)
      - Tav. 9 – Zonazione del Parco e delle A.N.P.I.L. (scala 1:25.000)
      - Tav. 10 – Organizzazione degli accessi, dei percorsi, dei servizi (scala 1:25.000)
      - Tav. 11 – Sentieristica (scala 1:25.000)
      - Tav. 12 – Dettaglio delle previsioni (scala 1:10.000)

## **Art. 7 - Quadro conoscitivo**

1. Il Quadro Conoscitivo dettagliato delle risorse essenziali del territorio, così come definite dall'art.3 della L.R. L.R. 3.01.2005 n.1, fa parte integrante del Piano del Parco e costituisce il riferimento fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti. Il Quadro Conoscitivo costituisce indirizzo per la formazione del Regolamento e dei Piani di settore, nonché per le varianti e gli aggiornamenti dello stesso Piano del Parco.
2. Il Quadro Conoscitivo del Piano del Parco è costituito da:
  - a) Quadro conoscitivo delle risorse contenuto del PIT regionale, con particolare riferimento agli allegati documentali per la disciplina paesaggistica (Atlante dei caratteri strutturali del paesaggio)
  - b) Quadro conoscitivo delle risorse contenuto nel PTC provinciale
  - c) Repertorio degli studi esistenti sul territorio dei monti livornesi
  - d) Studi e ricerche svolte preliminarmente alla formazione del PianoL'ente gestore dovrà costituire presso la propria sede un archivio permanente ed aggiornabile dei documenti sopra descritti, accessibile e consultabile da tutti i cittadini, secondo le modalità di legge.
3. Attraverso il Sistema Informativo Geografico della Provincia, il Quadro Conoscitivo viene costantemente aggiornato nel rispetto delle disposizioni della L.R. 3.01.2005 n. 1.



## Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali

### Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

1. Il Piano del Parco disciplina gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi mediante la definizione di prescrizioni, direttive ed indirizzi differenziati per i singoli ambiti. In relazione alle specifiche valenze storiche, naturalistiche ed ambientali individuate nel Quadro Conoscitivo di cui all'art. 7 ed in funzione degli obiettivi stabiliti dal Piano, detti ambiti sono ulteriormente articolati in aree caratterizzate da differenti gradi di accessibilità, fruizione e tutela.
2. In particolare, il Piano contiene disposizioni ed indirizzi relativi a:
  - Aree ricadenti nel Parco Provinciale dei Monti Livornesi, al cui interno sono individuate le “Aree di Particolare Tutela”, caratterizzate da un maggiore grado di protezione in relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.
  - Aree ricadenti nelle A.N.P.I.L. dei comuni di Collesalveti, Livorno e Rosignano, la cui disciplina è definita dallo specifico Regolamento di Gestione ai sensi della L.R. 49/95. Il Piano individua anche nelle A.N.P.I.L., con valore propositivo per le Amministrazioni comunali competenti, alcune “Aree di Particolare Tutela”, richiedenti un maggiore grado di protezione in relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.
3. Il Piano contiene inoltre indicazioni relative ad aree esterne al perimetro dell'Area Protetta aventi valore propositivo per la formazione di specifici accordi con i comuni interessati, come meglio specificato al successivo art. 11.

### Art. 9 – Parco Provinciale

1. Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito dalla Provincia di Livorno con deliberazione n. 936 del 19.2.1999, comprende aree di proprietà pubblica (Regione Toscana, Comune di Rosignano Marittimo) e privata. In tali aree il Piano disciplina le modalità di accesso e fruizione, la realizzazione di interventi edilizi, l'esercizio delle attività agricole, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere effetti sull'equilibrio ecologico e sull'assetto paesaggistico del Parco. In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione perseguiti dal Piano, all'interno del Parco Provinciale sono individuate aree caratterizzate da un maggiore grado di protezione,

denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui disciplina è definita al successivo comma 4, sono oggetto di differenti modalità di accessibilità, fruizione e tutela rispetto al resto del Parco.

2. Nelle aree ricadenti all'interno del Parco Provinciale valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.
3. L'accesso e la circolazione sono consentiti con le seguenti limitazioni e modalità:
  - l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono consentiti al personale dell'ente gestore ed ai soggetti autorizzati dall'ente stesso per motivi di servizio o di studio. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati è consentita inoltre ai residenti ed agli aventi titolo di accesso a proprietà fondiaria situate nel Parco, limitatamente ai tratti necessari per raggiungere tali residenze e proprietà e comunque subordinatamente a rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore.
  - l'accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con altri mezzi non motorizzati sono consentiti esclusivamente all'interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall'ente gestore con specifica cartellonistica.
  - l'accesso e la circolazione pedonale, purché condotti nel rispetto dei luoghi e dell'ambiente naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle zone di cui al seguente comma 4.
4. Nelle zone individuate negli elaborati grafici del Piano come Aree di Particolare Tutela l'accesso e la fruizione sono controllati dall'ente gestore al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei valori naturalistici ed ambientali presenti. In queste aree l'accesso e la circolazione sono consentiti esclusivamente all'interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall'ente gestore con specifica cartellonistica (di carattere informativo e scientifico-didattico). In relazione alle diverse esigenze di tutela, l'ente gestore potrà individuare specifiche modalità di fruizione per le singole A.P.T. (visite guidate, limitazione del numero di accessi, divieto di accesso in particolari periodi, ecc.).
5. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni edilizie e di nuove strade o altre infrastrutture, ad eccezione degli interventi specificatamente finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione del parco previsti dal Piano attraverso specifici Piani Attuativi e subordinatamente all'esito della valutazione integrata di cui alla L.R. 1/05 e, nei casi espressamente previsti dalla L.R. 56/00 e succ. mod. e integrazioni, della valutazione di incidenza. Sono consentiti interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel rispetto delle indicazioni e della disciplina di dettaglio contenuta nell'art. 19 delle presenti norme. Per quanto riguarda l'area di Parco in località Poggetti, data la particolare criticità della situazione esistente, potranno essere valutati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche lineari esistenti (elettrodotti) che

comportino anche la sostituzione ed il rinnovamento degli impianti esistenti al fine della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico nell'area.

6. In relazione alle finalità di carattere scientifico e naturalistico collegate al Progetto di Unità Naturalistica di Rosignano, promosso dalla Provincia di Livorno, è ammessa nell'area dei Poggetti la realizzazione di una apposita struttura destinata al “primo soccorso degli animali selvatici incidentati”. Tale struttura, di superficie complessiva non superiore a 400 mq, sarà ubicata in posizione idonea per svolgere le attività a cui è destinata adottando soluzioni atte a garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico (parziale interrimento, adozione di materiali eco-compatibili, ecc). La struttura, funzionalmente articolata secondo le indicazioni ed i criteri contenuti nel Progetto di Unità Naturalistica di cui sopra, dovrà essere destinata esclusivamente alle attività di soccorso e di monitoraggio delle specie selvatiche. Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta dell'Autorità del Parco
7. Le attività agricole dovranno essere condotte secondo criteri di agricoltura biologica o, in alternativa, adottare tecniche di coltivazione a basso impatto. In tal senso le aziende presenti dovranno presentare all'ente gestore specifici Piani Aziendali (aventi i contenuti del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale della L.R. 01/05 e succ. mod.). L'utilizzazione a fini agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione (non considerabili come aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000) è consentita esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che prevedano l'adozione di tecniche di agricoltura biologica. Non è ammessa l'edificazione di nuovi annessi od altri edifici ad uso agricolo. Al fine della riqualificazione e valorizzazione delle aziende agricole e faunistiche presenti all'interno del Parco, l'ente gestore potrà promuovere uno specifico piano di settore, esteso all'intero ambito territoriale di competenza, che individui le esigenze e le potenzialità di valorizzazione delle aziende esistenti e preveda la possibilità di eventuali interventi di ampliamento delle strutture aziendali esistenti. Tale piano potrà valutare la possibilità di interventi di promozione ed incentivazione delle attività agricole presenti sul territorio, anche attraverso la realizzazione di consorzi o marchi pubblicitari.
8. Nelle aree di proprietà comunale (Parco dei Poggetti) potranno essere incentivate attività agricole senza fini di lucro collegate al tempo libero (orti sociali) mediante affidamento in gestione di piccoli appezzamenti per coltivazioni ortive o arboree (oliveto, frutteto, ecc.). Tali attività dovranno essere disciplinate da un progetto unitario nel quale siano individuate le aree interessate e regolamentate le tipologie di attività consentite, le modalità di esercizio ed il carattere di temporaneità delle stesse legato all'effettiva conduzione del fondo. Le zone da destinare ad “orti sociali” dovranno essere correttamente inserite nel contesto ambientale

circostante, anche prevedendo apposite sistemazioni a verde (piantumazioni, siepi, ecc). La realizzazione del progetto è subordinata al preventivo nulla osta dell'Autorità del Parco

9. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria. E' consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente, eccetto che nelle Aree di Particolare Tutela di cui al precedente comma 1, dove tale pratica potrà essere vietata o limitata dall'ente gestore in funzione di particolari esigenze di tutela naturalistica ed ambientale. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite.
10. Tutti gli interventi che interessino le componenti naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell'area dovranno rispettare gli indirizzi e le prescrizioni di cui al Capo III delle presenti norme.

#### **Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale**

1. Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, istituite da specifiche deliberazioni delle Amministrazioni comunali predette. comprendono aree di proprietà pubblica (Regione Toscana) e privata. In tali aree, oggetto di gestione unitaria con il Parco Provinciale, la disciplina delle modalità di accesso e fruizione, la realizzazione di interventi edilizi, l'esercizio delle attività agricole, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere effetti sull'equilibrio ecologico e sull'assetto paesaggistico sono disciplinate degli specifici Regolamenti di gestione approvati dai Comuni competenti ai sensi della L.R. 49/95. L'Autorità del Parco assicura l'unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco ed i Regolamenti delle A.N.P.I.L., ai fini di una effettiva gestione unitaria del Sistema delle Aree protette dei Monti Livornesi.

#### **Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette**

1. Il Piano del Parco prevede la possibilità di localizzare, attraverso specifici accordi con i comuni interessati, strutture e servizi del parco anche all'esterno del perimetro dell'Area Protetta, in una logica di integrazione funzionale dei diversi ambiti territoriali. All'interno di tali aree potrà inoltre essere estesa, sotto il coordinamento dell'ente gestore, la rete di sentieristica e la segnaletica informativa del Parco, assicurando la reale continuità di fruizione del territorio.

### **Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali**

#### **Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche**

1. Il Piano del Parco definisce indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle diverse componenti naturalistiche ed ambientali. Tali indirizzi si compongono di:
  - Criteri e direttive per la formazione di piani e programmi e per la gestione naturalistica del Parco: a tali criteri e direttive sono tenuti ad attenersi l'ente gestore e gli altri soggetti pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e progetti specifici, nonché nell'attuazione degli interventi di gestione ordinaria e straordinaria.
  - Disposizioni normative per la disciplina delle attività e dei comportamenti antropici all'interno del Parco: tali disposizioni sono immediatamente efficaci ed operative nei confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle Aree Protette, della popolazione residente e dei visitatori.

#### **Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione naturale**

1. Il Piano ha come obiettivo la conservazione e la tutela dei valori floristici e vegetazionali presenti nell'area del Parco, da perseguire favorendo lo sviluppo spontaneo delle specie autoctone o storicamente presenti nell'area verso condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate politiche di gestione conservativa della vegetazione e della flora, con interventi mirati prioritariamente alla prevenzione ed al superamento di condizioni di criticità in grado di generare degrado dell'ecosistema (azioni antropiche, patologie, incendi, ecc.). Sono pertanto da evitare politiche di gestione forestale finalizzate ad usi produttivi e/o colturali, in particolare per quanto riguarda il patrimonio forestale demaniale, per il quale potranno essere attuate invece pratiche di selvicoltura naturalistica in coerenza con quanto disposto all'art. 18 comma 1 della L.R. 56/2000.
3. Gli interventi forestali pubblici sono condotti nel rispetto del Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale "Colline Livornesi" approvato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 30 della L.R. 39/2000. Gli interventi selvicolturali attuati da soggetti privati sono ammessi, previo

nulla osta dell'ente gestore, nelle modalità e con le procedure stabilite dalla L.R. 39/2000 nel rispetto delle linee e degli indirizzi stabiliti dalla stessa legge nonché dai correlati strumenti di programmazione regionale. Tali interventi dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.

4. All'interno delle aree boscate dovrà essere favorito il processo di sviluppo spontaneo delle specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per situazioni di criticità in corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi crollati, vegetazione invasiva dei percorsi, ecc.). In generale dovrà essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo. A tale prescrizione si potrà motivatamente derogare solo nel caso di diverse indicazioni contenute nel Piano Operativo Antincendi Regionale o nei suoi provvedimenti attuativi, nonché nel caso di precise e diverse disposizioni emanate dalle strutture competenti in materia di difesa fitosanitaria o contenute nei provvedimenti autorizzativi degli interventi selvicolturali.

In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi potranno essere previsti, all'interno di piani specifici approvati dall'ente gestore, interventi di diradamento degli impianti di conifere da impianto ed altri interventi indirizzati alla graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie. Potranno essere inoltre previsti interventi di diradamento ed avviamento all'alto fusto lungo i percorsi e le viabilità esistenti all'interno del Parco, la cui estensione e modalità sarà stabilita dall'Autorità del Parco tenuto conto delle condizioni morfologiche e paesaggistiche dei luoghi ed in coerenza con gli indirizzi del Piano di Gestione Forestale approvato dalla Regione.

L'ente gestore potrà consentire interventi specifici sulle singole cenosi forestali in presenza di accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di specie nocive o infestanti, ecc.).

5. Dovranno essere oggetto di tutela le aree di margine forestale, in ragione della loro importanza quali spazi ecotonali. L'ente gestore del Parco potrà predisporre specifiche misure di salvaguardia, anche attraverso l'individuazione di zone di rispetto, vietandone l'utilizzo a fini agricoli e qualsiasi altro tipo di trasformazione morfologica ed ambientale.
6. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione periodica. In alternativa, l'ente gestore potrà promuovere il recupero programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di qualità e biologica).
7. Dovranno essere promossi, anche attraverso la predisposizione di specifici piani da parte dell'ente gestore, interventi mirati al mantenimento della biodiversità floristica. In particolare si

dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle specie floristiche di elevato valore ambientale, nonché all'individuazione delle aree floristiche, con regolamentazione delle attività che comportano danneggiamento o disturbo delle specie in funzione del grado di protezione stabilito per le singole specie o nelle singole aree (distruzione, raccolta, danneggiamento, transito con automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni dell'assetto dei suoli, ecc.). La reintroduzione di specie floristiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell'areale di appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.

8. E' vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi consentiti sulla vegetazione e regolerà la raccolta dei prodotti secondari del bosco.

#### **Art. 14 – Tutela della fauna**

1. Il Piano ha come obiettivo la protezione della fauna presente nell'area del Parco, da perseguire favorendo la formazione ed il mantenimento di un equilibrato rapporto tra le specie.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere promosse azioni dirette ed indirette per la tutela e la gestione delle specie faunistiche, predisponendo idonee misure per la conservazione degli habitat naturali, controllando e regolamentando gli interventi per l'incremento o il contenimento delle singole specie, disciplinando le modalità di esercizio delle attività antropiche in grado di arrecare potenziale disturbo alla fauna.
3. E' vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo e danneggiamento della fauna. All'interno del Parco Provinciale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria.
4. Dovranno essere promossi, anche attraverso la predisposizione di specifici piani da parte dell'ente gestore, interventi mirati al mantenimento della biodiversità faunistica. In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle specie faunistiche di elevato valore ambientale, nonché all'individuazione degli habitat naturali delle specie, con regolamentazione delle attività che comportano disturbo delle specie in funzione del grado di protezione stabilito (regolamentazione degli accessi in aree e periodi caratterizzati da particolare presenze o comportamenti della fauna, divieto di attività rumorose, ecc.) e realizzazione di interventi per l'incremento della fauna autoctona (nidi artificiali, punti di abbeverata, ecc.). Dovranno essere inoltre promossi interventi per la conservazione degli habitat naturali delle specie mediante il

mantenimento degli elementi diffusi del paesaggio agrario (siepi, vegetazione ripariale, ecc.) e la regolamentazione dell'uso di pesticidi e diserbanti nelle attività agricole.

5. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell'areale di appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.
6. L'Ente gestore potrà promuovere la formazione di specifici piani o programmi per eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, indicando gli obiettivi prefissati ed i risultati da raggiungere per gli interventi previsti da tali piani o programmi. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente gestore ed essere attuati dal personale dell'Ente gestore o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente gestore stesso.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

#### **Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche**

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle emergenze e dei siti di interesse geologico e geomorfologico presenti nell'area del Parco, con particolare riferimento alle formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze geomorfologiche dovute a fenomeni naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all'azione umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze paleontologiche e dei giacimenti fossiliferi.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione per le aree interessate da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di elevato valore naturalistico, scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché all'individuazione dei siti di interesse geologico e paleontologico, regolamentando l'accesso e l'esercizio di attività che comportano danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento, transito con automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni dell'assetto dei suoli, ecc.).



3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, con individuazione delle modalità di fruizione collegate ad attività scientifiche e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti interventi di limitazione e controllo della vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità e riconoscibilità delle formazioni di pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico –scientifico.
4. E' vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'ente gestore. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

#### **Art. 16 – Tutela del suolo**

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la difesa dei suoli, da perseguire promuovendo interventi finalizzati a ridurre la fragilità idrogeologica ed a favorire il raggiungimento di condizioni di equilibrio dal punto di vista ambientale.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione e riqualificazione per le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (zone in frana, zone soggette al rischio idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree di cava dismesse). In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle situazioni di rischio e dei fenomeni di dissesto in atto, predisponendo, previa approfondite analisi tecniche e scientifiche, interventi di prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di regimazione idraulica, interventi di consolidamento dei soprassuoli, interventi puntuali di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti in presenza di fenomeni di dissesto.
3. L'ente gestore del Parco esercita le funzioni di cui all'art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, secondo gli indirizzi e le modalità attuative previste nel Piano Operativo Regionale Antincendio Boschivo approvato dalla Regione e nel Piano Operativo Provinciale Antincendio Boschivo approvato dalla Provincia di Livorno. A tale proposito l'ente gestore dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche attraverso la predisposizione di specifici piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione della flora e della vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli interventi

forestali finalizzati alla prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per legge sono comunque subordinati al nulla osta da parte dell'ente gestore del parco.

4. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell'ente gestore, tutti gli interventi previsti all'interno del Parco dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo contenuti nel vigente PTC della Provincia di Livorno.
5. E' vietata l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi, compresa la costruzione di nuove strade, ad esclusione delle ordinarie lavorazioni agricole. Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato al nulla osta preventivo dell'Ente gestore.
6. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di siti estrattivi e/o di aree degradate ed inquinate, purchè attuati in coerenza con i principi di tutela e conservazione dei valori naturalistici ed ambientali dell'area protetta; tali interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte dell'ente gestore mediante la valutazione dell'incidenza ambientale, ai sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso, l'Autorità del Parco dovrà esprimere preventivo parere di compatibilità relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nei diversi ambiti disciplinati.

#### **Art. 17 – Tutela delle acque**

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere previste, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, azioni dirette ed indirette per la salvaguardia ed il mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che caratterizzano l'area collinare del parco. Il reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da azioni di bonifica finalizzate all'utilizzazione agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e tutelato nelle sue

caratteristiche paesaggistiche significative (siepi, alberature, manufatti idraulici ed opere di regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le necessarie misure per minimizzare le condizioni di rischio idraulico.

3. Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che quelli facenti parte di piani e programmi di settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.
4. Dovrà essere predisposta un'attività di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei prelievi. Gli interventi per la realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento delle acque sono soggetti a nulla osta da parte dell'ente gestore, che potrà definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare in relazione agli obiettivi di tutela ambientale.
5. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti nel parco, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore. L'ente gestore dovrà procedere al censimento ed allo studio delle sorgenti esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la corretta fruizione.
6. Dovrà essere predisposta un'attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed in ogni caso con l'esclusiva finalità di prevenire situazioni di rischio e garantire il corretto regime delle acque.
7. Non sono ammessi interventi di alterazione della morfologia dell'alveo dei torrenti o comunque di corsi d'acqua, compresi le opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi. A tale scopo l'ente gestore potrà individuare adeguate fasce di rispetto, comprensive delle eventuali opere d'argine ed aree di espansione, anche per i corsi d'acqua non soggetti a vincoli sovraordinati. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie di opere.
8. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nei diversi ambiti disciplinati dal Piano. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell'ente gestore, tutti gli interventi previsti all'interno del Parco dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti nel vigente PTC della Provincia di Livorno.

**Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse archeologico,  
storico, paesaggistico ed ambientale**

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle componenti di interesse archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell'antica organizzazione culturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere predisposte, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, misure ed interventi per la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli interventi, siano essi attuati da soggetti pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.
3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L'ente gestore, in accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e progetti specifici, misure per il riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. Fino all'approvazione di tali piani e progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato qualsiasi intervento che comporti trasformazione morfologica del suolo.
4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in generale tutti i beni culturali vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono soggetti esclusivamente ad interventi di restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse ed auspiccate, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche, destinazioni d'uso e forme di utilizzazione integrate con le attività del Parco. A tale scopo, l'ente gestore potrà promuovere specifici programmi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati.
5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la

fruizione didattica e ricreativa. Tutti gli interventi sui manufatti che superino la manutenzione ordinaria sono soggetti a nulla osta dell'ente gestore.

6. Non è consentita l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi sempre previo nulla osta dell'ente gestore. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. La rete dei percorsi storici dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.
7. Non è consentita la demolizione o l'alterazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista la manutenzione delle medesime senza modificarne l'assetto e le funzionalità originarie. L'ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso programmi e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione di tali opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa.
8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o di valore paesaggistico ai sensi della L.R. 60/98, alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, individuati è obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti a nulla osta dell'ente gestore.
9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, potrà prevedere una specifica

disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo e di illuminazione, di recinzioni, di pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali, siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale è ammessa la recinzione del fondo agricolo con essenze arboree tipiche del luogo, siepi vive, palizzate, ed altre tipologie ambientalmente compatibili, da valutare in relazione alle specifiche esigenze aziendali (allevamento animali, ecc.). Non sono in ogni caso consentite recinzioni con cordolo continuo. Il Regolamento preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

### **Art. 19 – Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente**

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli edifici appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, che costituiscono parte significativa e prevalente del patrimonio edilizio presente nell'ambito territoriale disciplinato, nonché fondamentale risorsa per la valorizzazione e la fruizione del Parco stesso.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, il Piano definisce la disciplina per la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli edifici presenti nell'ambito territoriale di competenza. Per gli immobili appartenenti al demanio regionale sono individuati indirizzi di tutela e valorizzazione in coerenza con quanto disposto in materia dalla L.R. 39/00.

A questo scopo, il Piano individua:

- a) gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili per ciascun edificio o complesso edilizio presente nel Parco, attraverso la predisposizione di specifiche schede di dettaglio comprendenti il rilevamento dello stato di fatto e prescrizioni normative per l'attuazione degli interventi.
  - b) le aree ed i complessi edilizi per i quali ogni intervento è subordinato alla preventiva formazione di un Piano Attuativo, nei casi dove tale strumento è ritenuto necessario per procedere alla riqualificazione dell'esistente, nonché le disposizioni normative per la redazione del piano.
3. La disciplina di cui al precedente comma 2 è definita in coerenza con le disposizioni generali di seguito indicate:
  4. Per gli edifici storici individuati attraverso gli studi del quadro conoscitivo sono ammessi interventi di restauro e riqualificazione finalizzati alla conservazione dei caratteri architettonici e

tipologici di pregio. Le schede di cui al comma precedente definiscono nel dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli edifici.

5. Per gli edifici privi di valore storico e/o tipologico sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi strutturali, riorganizzazione distributiva e riqualificazione dei prospetti nel rispetto del volume esistente. Le schede di cui al comma precedente definiscono nel dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli edifici.
6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 comma 2 lettera d) punti 1) e 2) della L.R. 1/05 sono ammessi unicamente per gli annessi ed i manufatti pertinenziali privi di valore storico e tipologico. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79 comma 2 lettera d) punto 3) della L.R. 1/05.
7. Per il patrimonio edilizio presente nell'ambito territoriale disciplinato sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
  - a) residenza permanente o temporanea;
  - b) attività agricole o connesse all'agricoltura, come definite dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  - c) strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione così come definite ai sensi della L.R. 42/2000 (affittacamere, case ed appartamenti per vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d'epoca), previo convenzionamento con l'ente gestore e compatibilmente con le condizioni di accessibilità previste dal presente Piano per l'area interessata.
  - d) attività connesse alla gestione ed alla fruizione del Parco (punti informativi e di ristoro, sedi di attività didattiche e ricreative, ecc.) previo convenzionamento con l'ente gestore e compatibilmente con le condizioni di accessibilità previste dal presente Piano per l'area interessata.

Le schede normative di cui al precedente comma 2 riportano per ciascun edificio la destinazione d'uso indicata dal Piano. Tale destinazione non ha carattere prescrittivo; sono ammesse eventuali modifiche o variazioni purché coerenti con le disposizioni del presente comma e nel rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia previsti dalla legislazione vigente e dal Piano del Parco.

8. Ciascun edificio può essere oggetto unicamente delle trasformazioni per esso individualmente ammesse, intendendo come tali tutte le trasformazioni riconducibili alla categoria di intervento indicata o a quelle rispetto ad essa più restrittive; in difetto di indicazioni specifiche (o in assenza della scheda relativa all'edificio in oggetto) gli interventi ammessi sono limitati alla categoria della ristrutturazione edilizia interna e nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e formali dell'edificio.

9. La classificazione degli interventi edilizi è definita ai sensi degli articoli 78 e 79 della L.R. 1/05. Tali definizioni sono ulteriormente specificate e articolate dal Piano, in funzione degli obiettivi di tutela e conservazione del patrimonio edilizio esistente. In particolare, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così definiti:
10. D/a: Ristrutturazione edilizia limitata alla riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari senza che ne vengano alterati volumi e superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali e fermi restando i caratteri tipologici, architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi caratterizzanti storicamente l'organismo edilizio ed il contesto ambientale.
11. D/b: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla riorganizzazione funzionale e all'adeguamento igienico-sanitario con modifiche incidenti anche sugli elementi strutturali verticali ma nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi dell'edificio, nonché degli elementi caratterizzanti storicamente l'organismo edilizio ed il contesto ambientale.
12. D/c: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'edificio comportante anche la modifica degli elementi strutturali, la diversa organizzazione distributiva e la riqualificazione dei prospetti e delle aperture, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto degli eventuali elementi tipologici, architettonici e formali significativi o di pregio esistenti.
13. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al nulla osta da parte dell'ente gestore. Qualora la documentazione allegata ad una richiesta di concessione o ad una attestazione di conformità evidenzia la presenza di particolari elementi di pregio architettonico, tipologico o ambientale non segnalati nella scheda relativa all'edificio in oggetto è facoltà dell'ente gestore ricondurre la trasformazione edilizia entro categorie più restrittive rispetto a quelle previste dal Piano per l'edificio stesso.
14. Per quanto non specificato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni della L.R. 1/05 e dei Regolamenti Edilizi vigenti nei Comuni interessati. Il Regolamento del Parco, da approvare ai sensi della L.R. 49/95 preciserà le procedure e le modalità di attuazione degli interventi nei diversi ambiti territoriali e definirà nel dettaglio la disciplina per la realizzazione di recinzioni, strutture temporanee, impianti ed altre opere suscettibili di produrre modificazioni del contesto paesaggistico ed ambientale. Il Regolamento del Parco potrà inoltre predisporre specifiche norme di carattere urbanistico edilizio finalizzate ad incentivare l'adozione, nelle operazioni di restauro e recupero del patrimonio edilizio, di tecniche di bioarchitettura o comunque di soluzioni progettuali che prevedano l'uso di energie rinnovabili.



## **Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi**

### **Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi**

1. Il Piano esprime indirizzi e proposte di valorizzazione relativi all'intero Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, in un quadro di integrazione funzionale dei diversi ambiti territoriali nell'ottica di una gestione e fruizione unitaria, aperta alla interazione con le aree esterne. In particolare, il Piano del Parco individua il sistema degli accessi e dei percorsi interni del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, e definisce la localizzazione e le caratteristiche delle principali strutture per la gestione e la fruizione del Parco stesso. Il Piano individua inoltre progetti specifici e di settore rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla promozione della fruizione scientifica, educativa, turistica e ricreativa dell'area. Le strutture ed i servizi sopra indicati sono oggetto di descrizioni di dettaglio ed indicazioni normative per la loro attuazione e gestione.
2. L'attuazione delle strutture e dei servizi di cui al comma precedente è subordinata all'approvazione di specifici Piani di settore o Piani Attuativi ai sensi della L.R. 1/05. Tali piani, qualora promossi da soggetti pubblici o privati diversi dall'ente gestore, dovranno prevedere il convenzionamento con lo stesso ente riguardo alle modalità di gestione e di utilizzazione delle strutture ed ai rapporti con gli altri soggetti operanti nel Parco.
3. In coerenza con quanto disposto all'art. 11 delle presenti norme, Il Piano del Parco prevede la possibilità di localizzare, attraverso specifici accordi con i comuni interessati, strutture e servizi del parco anche all'esterno del perimetro dell'Area Protetta, in una logica di integrazione funzionale dei diversi ambiti territoriali.

### **Art. 21 – Accessi e percorsi**

1. Il sistema degli accessi e dei percorsi individuato dal Piano si articola in:
  - Porte del Parco
  - Accessi del Parco
  - Rete dei Percorsi

2. Ognuna di queste componenti fa parte di un sistema complessivo finalizzato alla razionalizzazione ed alla valorizzazione delle possibilità di fruizione dell'area protetta. Tale sistema è relazionato ed integrato con i servizi e le strutture previste dal Piano.
3. Le Porte del Parco costituiscono ingressi privilegiati al Sistema delle Aree Protette, adeguatamente segnalati ed attrezzati, in grado di razionalizzare al massimo la fruibilità dei servizi previsti. Le Porte rappresentano inoltre:
  - un'occasione di "pubblicità" diretta, di informazione della presenza del Parco;
  - un luogo di orientamento ed informazione dei servizi esistenti, delle possibilità di accesso, delle caratteristiche dei sentieri, delle difficoltà di percorso e altro;
4. I principali criteri adottati per un'adeguata dislocazione e una razionale utilizzazione delle porte sono stati la facile accessibilità, ovvero la possibilità di essere facilmente raggiungibili dalle principali direttrici stradali; la disponibilità in zona di parcheggi, la presenza di strutture di accoglienza per i visitatori, la possibilità di sistemi di orientamento per i portatori di handicap.
5. Sulla base di queste considerazioni sono state individuate le seguenti Porte del Parco:
  - Porta nord: IL CISTERNINO (porta principale del Parco): Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti
  - Porta est n.1: COLOGNOLE: Punto Accoglienza Visitatori ex scuola elementare
  - Porta est n.2 (integrata con la n. 1): PARRANA S. MARTINO: Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti da concordare con l'Amministrazione Comunale
  - Porta sud: NIBBIAIA: Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti da concordare con l'Amministrazione Comunale
  - Porta ovest: CASTELLACCIO: Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti
  - Porta decentrata sud: I POGGETTI: Punto Accoglienza Visitatori Villa Pertusati
6. In corrispondenza di ciascuna Porta dovrà essere previsto un Punto Accoglienza Visitatori gestito direttamente dall'Ente gestore o da soggetti convenzionati. La localizzazione delle Porte privilegia l'utilizzazione di strutture esistenti e consente la possibilità di collaborazione con attività private locali (circoli, attività di ristoro, ecc.) per fornire servizi supplementari al visitatore.
7. Gli Accessi al Parco sono stati individuati tenendo in considerazione lo sviluppo della rete dei sentieri, la facilità di raggiungimento, la valenza delle località limitrofi, la possibilità di valorizzare il più possibile i centri contigui all'area protetta. Gli accessi sono i seguenti:
  - Accessi Nord: Il Crocione, La Puzzolente-Bagnetti
  - Accessi Ovest: Calignaia, Maroccone, Foce del Chioma (Approdi del "Battello del Parco")
  - Altri accessi: Il Limoncino, Le Focerelle, Le Palazzine, Villa del Molino Nuovo

8. In corrispondenza di ognuno di questi punti dovrà essere predisposto un adeguato spazio di parcheggio ed almeno uno o più pannelli informativi sul Parco e sulla rete dei Percorsi, In corrispondenza degli accessi più importanti potrà essere previsto anche l'allestimento di un punto informazioni permanente o temporaneo.
9. Il Piano individua inoltre la rete dei percorsi e la sentieristica per la fruizione del Sistema delle Aree Protette e delle Aree esterne al Parco. La rete dei percorsi è individuata in specifiche schede progettuali, facenti parte integrante degli elaborati del Piano, che ne definiscono estensione, caratteristiche, modalità di fruizione ed interventi necessari per il ripristino o la riqualificazione. Si rimanda agli elaborati sopra citati per l'approfondimento di dettaglio dei singoli percorsi. L'ente gestore dovrà prevedere, anche attraverso un piano specifico, criteri ed interventi per la soddisfacente riqualificazione, manutenzione e gestione della rete di percorsi individuata, nonché per la realizzazione della cartellonistica e segnaletica integrata a carattere informativo e scientifico didattico in conformità con quanto previsto dalla L.R. 20 marzo 1998, n. 17 e succ. mod. ed integr., riguardante la "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche", nonché dalla D.G.R. n. 975/03.

## **Art. 22 – Strutture e servizi**

1. Il Piano individua le strutture e gli edifici di servizio alla gestione ed alla fruizione del Parco, all'interno dell'area del Parco stesso o nelle zone contigue, definendo per ciascuno di essi le funzioni e le modalità di gestione ipotizzate. Le strutture individuate sono le seguenti:
  - Centro Accoglienza Visitatori (ex scuola Valle Benedetta)
  - Centro Visite e Foresteria (Villa Cristina)
  - Centro Convegni e soggiorni studio (Eremo della Sambuca)
  - Unità naturalistica (Casale Poggetti – Villa Pertusati)
  - Rifugi, Punti Ristoro e Punti tappa
  - Punti informazioni
  - Punti sorveglianza e primo soccorso

Tali servizi, oltre ad ospitare le funzioni principali del Parco, devono risolvere i problemi di attrazione, accoglienza, orientamento, ristoro, primo soccorso per i visitatori. La loro localizzazione è stata effettuata seguendo il criterio del riuso di strutture ed edifici esistenti nell'area, dando priorità a quelli di proprietà pubblica.

2. Gli elaborati di Piano definiscono nel dettaglio le caratteristiche e la localizzazione delle strutture individuate, le funzioni previste e le possibili modalità di gestione. L'attuazione e la gestione dei servizi previsti dovrà essere definita, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 e 3, attraverso l'approvazione di Piani e progetti specifici e previo accordo fra gli Enti ed i soggetti interessati.

### **Art. 23 – Piani Attuativi e di settore**

1. Il Piano del Parco individua i Piani Attuativi e di settore necessari per la realizzazione degli interventi previsti, ed in particolare:
  - Piani di settore o strumenti attuativi particolareggiati predisposti dall'organismo di gestione in attuazione delle previsioni del Piano
  - Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata convenzionata di cui all'art. 65 della L.R. 03.01.2005 n. 1 (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, ecc.) nei casi e secondo le modalità specificatamente previste dalle presenti norme.
2. L'Ente gestore potrà predisporre la redazione di ulteriori Piani Attuativi e di settore qualora ritenuti necessari per la migliore attuazione del Piano del Parco. Tali Piani dovranno essere predisposti in coerenza e nel rispetto delle previsioni di intervento e degli indirizzi di gestione del Piano stesso.
3. L'Ente gestore dovrà verificare e garantire, attraverso rilascio di nulla osta, la coerenza con le previsioni di intervento e gli indirizzi di gestione del Piano del Parco anche per quanto riguarda Piani di settore predisposti da soggetti pubblici e privati in attuazione di specifiche competenze (Piano di gestione forestale del demanio regionale, ecc.)

### **Art. 24 – Progetti specifici**

1. Il Piano del Parco individua Progetti d'Area e Progetti Tematici collegati alla promozione delle attività di didattica ambientale, di educazione permanente, di turismo naturalistico e sportivo in grado di consentire adeguati livelli di valorizzazione dell'area protetta. Sono così individuati progetti di area (progetto per il Parco ai Poggetti) ed una serie di progetti tematici, per ognuno dei quali gli elaborati del Piano indicano le linee generali di definizione progettuale, le funzioni e le modalità di gestione e fruizione ipotizzate. Per i progetti localizzati in ambienti con elevate

caratteristiche di naturalità (boschi, aree in corso di rinaturalizzazione spontanea, ecc.) è stata valutata la compatibilità ecosistemica.

2. La realizzazione dei singoli progetti è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo predisposto dall'ente gestore o da soggetti pubblici e privati convenzionati. I progetti che interessano l'utilizzo di edifici e complessi edilizi prevedono prioritariamente interventi di restauro, recupero e riuso dell'esistente. I progetti relativi a complessi edilizi in condizioni di degrado per i quali il Piano preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere ad operazioni di riqualificazione urbanistica complessiva, anche con limitati incrementi di volume rispetto all'esistente, dovranno essere corredati da specifica valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/05 e, nei casi espressamente previsti dalla L.R. 56/00 e succ. mod. e integrazioni, da valutazione di incidenza. I contenuti minimi di tale valutazione sono:

- l'individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale
- l'analisi dello stato delle risorse soggetto a modificazione
- l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative
- la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente
- l'individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate
- l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare
- l'accertamento del rispetto delle norme igienico sanitarie

3. In applicazione di quanto disposto all'art. 11 delle presenti norme, Il Piano del Parco localizza alcune strutture e servizi del parco anche all'esterno del perimetro dell'Area Protetta, in una logica di integrazione funzionale dei diversi ambiti territoriali. Le indicazioni relative ad aree esterne all'Area Protetta rivestono valore propositivo per la formazione di specifici accordi con i comuni interessati.

4. All'interno del Piano sono individuati i seguenti progetti specifici:

Area di Parco Provinciale:

- Cave di Acquabona: Centro pratico di orientamento
- Villa Cristina: arboreto
- Eremo della Sambuca: Osservatorio astronomico
- Pian della Rena: Laboratorio di lavorazione artigianale della steatite
- (Loc. da individuare): centro per la gestione forestale del bosco
- Azienda Benedetti: Campo Base per l'osservazione della fauna

Aree A.N.P.I.L.:

- Le Palazzine: Orto botanico delle rocce verdi
  - Laghetto di Casa de’Corsi: Oasi faunistica
- Aree esterne al perimetro dell’Area Protetta:
- (Loc. Limone ): Fattoria sperimentale
  - Case San Quirico: Laboratorio geo-minerario
5. Per ognuno dei progetti è predisposta una specifica scheda tecnico-normativa facente parte integrante delle presenti norme (Allegato 1 – Progetti specifici), alla quale si rimanda.

### **Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale**

1. Il Piano del Parco esprime indirizzi per la futura predisposizione del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 49/95, nonché dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. Il Regolamento del Parco, nel disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, dovrà conformarsi alle disposizioni ed alle direttive contenute nel presente Piano, con particolare riferimento a:
  - tutela delle componenti storiche, naturalistiche ed ambientali
  - disciplina del patrimonio edilizio esistente
  - modalità di accesso e circolazione
  - svolgimento delle attività di servizio ed agro-silvo-pastorali
  - svolgimento delle attività scientifiche, educative, sportive, ricreative
  - accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani
3. Il Regolamento del Parco dovrà predisporre, in conformità a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, una specifica disciplina di dettaglio relativa alla:
  - la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
  - il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
  - lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
  - i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
  - lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
  - l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
4. Il Regolamento, salvo eventuali diritti esclusivi di caccia o di prelievi faunistici previsti a favore delle comunità locali, dovrà inoltre vietare:
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
  - l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
  - la modificazione del regime delle acque;
  - lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
  - l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
  - l'uso di fuochi all'aperto;
  - il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
5. Il Regolamento potrà stabilire altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui sopra, in coerenza e nel rispetto di quanto disposto dal presente Piano.
6. Attraverso l'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e delle aree contigue. Tale Piano dovrà essere predisposto nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del presente Piano e nei limiti stabiliti dal Regolamento del parco.
7. Il Piano economico e sociale può prevedere:
- la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
  - la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
  - servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;

- Pagevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, servizi sociali e culturali, restauro anche di beni naturali
8. Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
  9. Nella predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale, la Provincia dovrà riferirsi coerentemente agli indirizzi ed alla previsioni del presente Piano del Parco, con particolare riferimento alla individuazione ed alla localizzazione dei servizi e delle strutture del Parco, alla individuazione ed alla caratterizzazione dei progetti finalizzati, agli indirizzi per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione delle attività agricole e selvicolturali, e più in generale, alle strategie di valorizzazione indicate dal Piano del Parco.
  10. L'attuazione dei progetti e delle attività previste dal Piano dovrà essere perseguita sia attraverso il sovvenzionamento di privati ed enti locali per la realizzazione dei progetti stessi, sia attraverso la promozione e l'incentivazione di associazioni e società, anche cooperative, per la gestione e la fruizione dei servizi ad essi collegati.
  11. Per un'ampia e coerente azione di valorizzazione del territorio, particolare rilevanza assume il coinvolgimento dei soggetti e delle attività presenti nelle aree contigue al Parco Provinciale, da perseguire attraverso specifici accordi con gli enti locali interessati.



## **Capo IV - Disposizioni finali**

### **Art. 26 - Procedure autorizzative**

1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nel Parco è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, il nulla osta e' rilasciato dall'organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

### **Art. 27 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Piano e' affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma puo' essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.

### **Art. 28 – Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Piano si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 49/95, artt. 22 e seguenti.

## ALLEGATO 1 : PROGETTI SPECIFICI

<p><b>Progetto: Centro pratico di orientamento e tiro con l'arco</b> (Cave di Acquabona. I Poggetti)</p>
<p><b>Ubicazione:</b> in zona Parco, ai Poggetti nell'area della ex cava, nel settore nord orientale del Parco dei Poggetti,</p>
<p><b>Indicazioni progettuali:</b> si tratta, in linea generale, di interventi di risistemazione e di messa in sicurezza della ex cava, ove attualmente sono dislocate le piazzole per il tiro con l'arco di campagna. Gli stessi percorsi ora utilizzati per il tiro con l'arco (attività da mantenere e da valorizzare) possono essere utilizzati (con opportuni turni) anche per esperienze sul campo di orientamento ed uso delle carte. Le piazzole di tiro e le sagome degli animali possono essere usate come stazioni di riferimento nella pratica di orientamento, rivolta ai bambini delle scuole elementari e medie. In virtù delle caratteristiche geologiche del luogo possono essere trovati ulteriori indirizzi per la didattica dell'ambiente.</p>
<p><b>Gestione:</b> da parte dell'Ente gestore, o in convenzione con privati.</p>

<p><b>Progetto: Arboreto di Villa Cristina (Sequoie, alberi del passato e Lecci, alberi del presente)</b></p>
<p><b>Ubicazione:</b> in zona Parco.</p>
<p><b>Indicazioni progettuali:</b> i Monti Livornesi nel passato, a partire da circa 6 milioni di anni fa (Messiniano), avevano un manto vegetale con piante ad affinità tropicale, quindi di clima caldo come: Myricacee, Nyctaginacee, Hamamelidacee, Anacardiacee, Sapindacee e di tipo subtropicale come: Pinacee, Taxodiacee, Cupressacee, Salicacee, Juglandacee, ecc. Le piante ad affinità tropicale, con il deterioramento del clima, avvenuto a causa della chiusura dello stretto di Gibilterra, 5,5 milioni di anni fa, scomparvero, mentre rimasero quelle subtropicali e comparvero quelle di clima temperato, come le querce caducifoglie e le zelkova.</p> <p>Con il ripristino dello stretto di Gibilterra e la formazione del Mediterraneo, avvenuta 5,2 milioni di anni fa (Pliocene inferiore), i Monti Livornesi divennero isole ed il clima temperato-caldo favorì il permanere della componente floristica subtropicale che, intorno ai 2 milioni di anni fa (Pliocene sup.-Pleistocene inferiore) si estinguerà a causa degli eventi glaciali (<i>Thuja</i>, <i>Glyptostrobus</i>, <i>Libocedrus</i>, <i>Sequoia</i>, <i>Taxodium</i>, <i>Cinnamomophyllum</i>, ecc.). Barriere naturali: montagne, mare, non hanno permesso a queste piante di spostarsi o trovare stazioni di rifugio, come invece è avvenuto in America ed in Asia, dove ancora sono presenti. In seguito l'uomo ha cominciato a diffonderle nei luoghi dove sono scomparse, ed oggi <i>Sequoia</i>, <i>Thuja</i>, <i>Taxodium</i>, ecc., provenienti dai succitati continenti, sono presenti in giardini e parchi di varie località italiane. Dal momento che le condizioni climatiche attuali dei Monti Livornesi permettono l'attecchimento e la sopravvivenza di queste piante del passato, perché non costituire un "arboreto" dove accanto agli alberi attuali vi siano anche quelli che milioni di anni fa erano presenti in queste contrade o meglio i loro discendenti ?</p> <p>L'indicazione di Villa Cristina (Molino), nell'alta Valle del Torrente Ugione, è scaturita perché qui vi possono essere le condizioni ideali per la costituzione di questo arboreto, dal momento che è possibile sfruttare esposizioni diverse, ed è possibile realizzare una zona umida in prossimità del torrente, per la messa a dimora di piante come i Tassodi, Pioppi, Salici, ecc.</p> <p>Con la realizzazione dell'arboreto, quest'area acquisirebbe una notevole valenza didattica e turistica.</p> <p>In uno specifico allegato si riportano le specie di piante viventi in America settentrionale, in Asia, in Europa e nel bacino Mediterraneo, affini a quelle fossili, che potrebbero far parte dell'arboreto.</p>
<p><b>Gestione:</b> da parte dell'Ente gestore</p>

<b>Progetto: L'osservatorio astronomico (alla Sambuca)</b>
<b>Ubicazione:</b> in zona Parco
<b>Indicazioni progettuali:</b> in collaborazione col Gruppo astronomico del Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo è possibile predisporre, nella zona di Villa Cristina, un piccolo centro per l'osservazione degli astri.
<b>Gestione:</b> da parte dell'Ente gestore, in collaborazione con il Gruppo Astronomico del Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo.

<b>Progetto: Laboratorio artigianale per la lavorazione della Steatite (Loc. Pian della Rena)</b>
<b>Ubicazione:</b> In zona Parco, nelle vecchie cave di steatite di Pian della Rena
<b>Indicazioni progettuali:</b> si potrebbe allestire un laboratorio artigianale per la produzione di manufatti, ripercorrendo le tecniche di lavorazione della preistoria. I prodotti artigianali potrebbero trovare collocazione nel mercato dei prodotti tipici del parco, ma il laboratorio, per le metodologie di lavoro impiegate, potrebbe divenire un centro didattico.
<b>Gestione:</b> nell'iniziativa potrebbe essere coinvolta la locale comunità di recupero ex tossicodipendenti, per la quale potrebbe essere previsto un corso formativo per l'acquisizione delle tecniche di lavorazione.

<b>Progetto: La gestione del bosco (località da individuare)</b>
<b>Ubicazione:</b> in zona Parco, da localizzare.
<b>Indicazioni progettuali:</b> individuare un'area di bosco ceduo sulla quale intraprendere una turnazione ed operare il taglio ceduo, al fine di mostrare (anche con supporti espositivi fissi) le tecniche di taglio, di trasporto, di cura alle matricine nella tradizione forestale locale. Allestimento di una carbonaia. E' possibile l'allestimento di un piccolo Orto botanico con la catalogazione delle principali specie arboree ed arbustive presenti sul territorio, con riferimenti alle caratteristiche botaniche, produttive, ecosistemiche.
<b>Gestione:</b> da parte dell'Ente, o in convenzione con privati

<b>Progetto: Campo base per l'osservazione della fauna dell'Azienda faunistica "I Lecci" (Parrana S. Martino, Collesalveti)</b>
<b>Ubicazione:</b> in zona Parco; il progetto è da realizzare sul territorio dell'Azienda faunistica (circa 180 ha) compreso nel Parco provinciale.
<b>Indicazioni progettuali:</b> L'Azienda dispone sul proprio territorio, in stato di libertà entro il perimetro recintato della proprietà, di numerosi capi di Artiodattili, quali il Daino ( <i>Cervus dama</i> ), il Cervo ( <i>Cervus elaphus</i> ), il Muflone ( <i>Ovis orientalis musimon</i> ), il Cinghiale ( <i>Sus scrofa</i> ). L'ubicazione e l'estensione dell'azienda consentono inoltre l'efficiente collegamento con le altre parti del Parco Provinciale, con particolare riferimento alla foresta regionale di Valle Benedetta. Il progetto del Campo base prevede l'organizzazione, presso il centro aziendale esistente, di un punto attrezzato di accesso al Parco (in connessione con la Porta del Parco ubicata nel vicino centro di Parrana) con servizi rivolti all'educazione ambientale ed alla fruizione turistico-naturalistica del Parco Provinciale. Il punto di accesso al Parco dovrà comprendere un centro informativo, spazi per l'educazione ambientale e per attività collettive, incontri, manifestazioni, ecc., Unitamente agli spazi di uso collettivo è ammessa la realizzazione di strutture per l'accoglienza ed il soggiorno dei visitatori (foresteria, refettorio con punto ristoro, spazi attrezzati per il soggiorno individuale e di

piccoli gruppi).

Tutti interventi e le attività dovranno essere oggetto di specifica convenzione con l'Autorità del Parco.

Contestualmente alla realizzazione delle strutture previste dovranno essere riqualificati i volumi ed i fabbricati a servizio dell'azienda e presentato un piano aziendale di durata almeno decennale per la riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'intera proprietà.

Il piano aziendale dovrà contenere indicazioni vincolanti relative:

- al tipo ed alla modalità di conduzione di tutte le attività aziendali, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio faunistico e forestale;
- agli interventi necessari per il superamento di fenomeni di degrado ambientale in atto (erosione dei soprassuoli, corretta gestione del patrimonio forestale, ecc.),
- al recupero ed alla sistemazione della rete dei sentieri, con particolare riferimento alla formazione di percorsi attrezzati nonché di alcuni punti di osservazione, a pulpito o a capanno, da far fruire ai visitatori per la realizzazione di programmi di educazione ambientale.
- alle modalità di gestione delle strutture e dei servizi connessi alla fruizione del Parco Provinciale nonché all'attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e produttiva previsti dal piano stesso.

Il piano dovrà comunque garantire, attraverso specifica regolamentazione e/o convenzionamento, la possibilità di accesso e fruizione dell'area in quanto parte del Parco Provinciale.

Il piano aziendale dovrà inoltre contenere una valutazione dettagliata delle ricadute economiche ed occupazionali direttamente o indirettamente collegate all'esercizio delle attività previste.

Le attività all'interno dell'area saranno regolamentate dagli strumenti di gestione del Parco stesso che dovranno altresì prevedere piani di riconversione faunistica e i criteri di gestione delle risorse ambientali presenti. Data la particolare ricchezza faunistica, la zonazione prevista può far considerare l'intera zona come riserva faunistica, previa una revisione dei carichi animali presenti, da effettuarsi, con criteri rigorosamente scientifici, a cura dell'ente gestore.

#### **Prescrizioni:**

Sono ammessi interventi per la riqualificazione e la valorizzazione dell'azienda relativi a:

- la realizzazione di un punto attrezzato di accesso al Parco (funzionalmente connesso alla Porta del Parco di Parrana) integrato da strutture per l'accoglienza ed il soggiorno dei visitatori;
- il recupero e la riqualificazione dei fabbricati aziendali esistenti;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali presenti nell'azienda (assetto idrogeologico, componenti faunistiche e vegetazionali, ecc.) attraverso la redazione di specifico piano aziendale esteso all'intera proprietà.

Gli interventi di cui ai punti precedenti interessano aspetti integrati e complementari del progetto complessivo di valorizzazione e riqualificazione; sono pertanto attuabili unicamente all'interno di un Piano Particolareggiato unitario che preveda uno specifico convenzionamento con l'Autorità del Parco.

In particolare, è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

spazi e strutture di uso pubblico di servizio al Parco comprendenti: punto informazioni, aula per attività di educazione ambientale ed incontri collettivi; servizi per i visitatori ed i fruitori dell'area (punto ristoro, ecc.) per una superficie utile complessiva non superiore a mq 150;

spazi e strutture con carattere di accoglienza comprendenti: strutture di foresteria con tagli tipologici diversificati in funzione di distinte tipologie di utenza (spazi per gruppi, spazi destinati a visitatori individuali o in piccoli gruppi, ecc.); spazi di uso comune (punto ristoro, cucina, sala uso refettorio, sale di uso collettivo, ecc.). Le camere individuali e

collettive potranno essere eventualmente dotate di piccoli spazi di servizio per il soggiorno e la permanenza. Gli spazi a carattere ricettivo dovranno costituire un complesso unitario, eventualmente articolabile in più corpi distinti purché collegati organicamente dagli spazi comuni e di distribuzione (porticati, passaggi coperti, ecc.). Il dimensionamento complessivo dell'intervento dovrà essere valutato in funzione di una ricettività sostenibile potenziale di gruppi per attività di educazione ambientale e turismo naturalistico (max 50 persone), e comunque per una superficie utile complessiva non superiore a 850 mq. Le nuove strutture dovranno essere localizzate all'interno della radura antistante le attuali strutture aziendali, in modo da minimizzarne l'impatto visivo ed ambientale. A tale fine, l'altezza dei nuovi fabbricati non dovrà superare l'altezza della vegetazione esistente, e comunque fino ad un massimo di 6,5 m in gronda.

- adeguamento funzionale e riqualificazione architettonica dei volumi e dei fabbricati di servizio all'azienda mediante interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con mantenimento della destinazione d'uso agricola. Gli interventi dovranno essere finalizzati al migliore inserimento dei fabbricati esistenti nel contesto paesaggistico ambientale ed alla loro armonizzazione con le previste strutture di servizio al Parco.
- riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'intera proprietà, con particolare riferimento al recupero ed alla sistemazione della rete dei sentieri ed al superamento di fenomeni di degrado ambientale in atto (erosione dei soprassuoli, corretta gestione del patrimonio forestale, ecc.). Il progetto dovrà prevedere la formazione di percorsi attrezzati nonché di alcuni punti di osservazione, a pulpito o a capanno, da far fruire ai visitatori per la realizzazione di programmi di educazione ambientale. Il progetto dovrà comunque garantire, attraverso specifica regolamentazione e/o convenzionamento, la possibilità di pubblico accesso e fruizione dell'area in quanto parte del Parco Provinciale.

Tutti gli interventi dovranno adottare soluzioni tali da garantire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale, attraverso il ricorso ad appropriate soluzioni tipologiche ed architettoniche nonché ad idonee sistemazioni a verde. In particolare, dovrà essere fatto ampio ricorso alle tecniche della bioarchitettura, con l'utilizzo di materiali da costruzione ecologici, fonti energetiche rinnovabili, controllo del ciclo delle acque e dei rifiuti.

L'intervento sarà attuato mediante redazione di un Piano Particolareggiato unitario convenzionato esteso all'intera proprietà e comprensivo di valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/05. Il Piano Particolareggiato dovrà contenere, oltre alla dettagliata e puntuale definizione degli interventi urbanistici-edilizi, il Piano Aziendale i cui contenuti sono definiti dalla presente scheda.

L'Autorità del Parco valuterà la compatibilità ambientale della proposta progettuale e stipulerà con il soggetto attuatore specifica convenzione, di durata non inferiore a dieci anni, nella quale siano regolate le modalità di gestione delle strutture e dei servizi connessi alla fruizione del Parco Provinciale nonché l'attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e produttiva previsti dal piano aziendale.

*Gestione:* diretta, da parte della proprietà dell'azienda attraverso convenzionamento con l'ente gestore per stabilire i mutui rapporti pubblico privato inerenti la gestione, la fruizione e le modalità di esercizio delle attività previste nel Piano Particolareggiato.

*Progetto:* **Orto botanico delle Rocce verdi della Valle del Chioma** (Le Palazzine)

*Ubicazione:* in ambito ANPIL, in area sottostante l'edificio denominato Le Palazzine, a poche decine di metri dalla strada provinciale, ove esiste una vecchia cava dismessa di rocce verdi (ofioliti), che tra l'altro rappresenta un'area di degradazione che necessita di interventi di risistemazione.

<p><i>Indicazioni progettuali:</i> in questa area potrebbe essere costruito un piccolo orto botanico ove inserire le specie floristiche tipiche di questo tipo di costituzione geologica (serpentinofite). Potrebbero essere ricavati, nelle rocce affioranti, aiuole ove inserire le singole specie inquadrare sistematicamente ed ecologicamente. Il percorso all'interno dell'Orto botanico potrebbe avvenire tramite comodi vialetti, opportunamente lastricati, in modo da essere percorsi anche dai portatori di handicap.</p> <p>L'allestimento dell'Orto botanico potrebbe essere curato dagli operatori del Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo, del quale questa struttura dovrebbe divenire una <i>dependance</i>.</p>
<p><i>Gestione:</i> da parte dell'Ente, in collaborazione con il Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo e con la Sezione didattica dell'Acquario Comunale "D.Cestoni". Prevedibili eventuali convenzioni con privati.</p>

<p><b>Progetto: <i>L'oasi del Laghetto di Casa de' Corsi</i></b></p>
<p><i>Ubicazione:</i> in zona ANPIL, nella tenuta attorno a Casa de' Corsi, nei pressi del Castellaccio</p>
<p><i>Indicazioni progettuali:</i> grazie alla disponibilità dei proprietari della piccola tenuta, che racchiude circa 30 ettari, tra bosco ed incolto, sarebbe possibile realizzare un'oasi naturalistica presso la quale organizzare programmi di educazione ambientale. La presenza di un piccolo invaso artificiale ormai naturalizzato nel perimetro della proprietà, può consentire la fruizione di un ecosistema legato agli ambienti acquatici che ben si integra con l'area circostante, di alta valenza naturalistica.</p> <p>Nelle indicazioni progettuali di massima della proprietà, viene indicata la ristrutturazione del rudere denominato Casa de' Corsi (per la quale sono già state concesse le autorizzazioni per il recupero). Queste volumetrie, oltre ad essere destinate a civile abitazione per la proprietà, potrebbero divenire un Centro culturale per lo studio dell'alimentazione naturale ed alternativa, in collegamento con con il centro "Cibo per la Pace", di Livorno, degli stessi proprietari.</p> <p>Per la valenza naturalistica dell'area e per la natura delle attività previste, potrebbe essere prevista un'inclusione dell'area all'interno del Parco provinciale, o comunque rivista la regolamentazione venatoria ora vigente.</p>
<p><i>Gestione:</i> diretta, da parte dei proprietari della tenuta, in convenzione con l'ente gestore</p>

<p><b>Progetto: <i>La Fattoria sperimentale</i></b> (Località Vallicelle - Limone)</p>
<p><i>Ubicazione:</i> esterna al Parco, presso Loc. Limone.</p>
<p><i>Indicazioni progettuali:</i> l'azienda, ubicata in località Limone, conduce attività di coltivazione ed allevamento.</p> <p>In collaborazione con i proprietari dell'Azienda è possibile organizzare un percorso didattico relativo agli aspetti della vita rurale.</p> <p>I bambini delle scuole materne, elementari e medie avrebbero la possibilità di prendere contatto con le coltivazioni agricole tradizionali, con l'allevamento degli animali da cortile, con le produzioni tipiche della zona. Il programma di massima delle attività proposte dalla proprietà riguardano: la coltivazione degli ortaggi, il lavoro dei campi; la raccolta dei prodotti della campagna; le produzioni tradizionali, oltre che ad Attività didattiche complementari.</p>
<p><i>Gestione:</i> privata, da parte dei proprietari dell'azienda, ma coinvolgendo associazioni e società naturalistiche</p>

<i>Progetto: <b>Laboratorio geo-minerario di Case San Quirico</b></i> (Località case San Quirico. Nibbiaia)
<i>Ubicazione:</i> esterna all'Area Protetta, in corrispondenza delle miniere di magnesite abbandonate di Campolecciano.
<i>Indicazioni progettuali:</i> potrebbe essere allestita una piccola mostra documentaria delle antiche attività estrattive. Possibilità di allestimento anche di un piccolo spazio espositivo dei principali minerali dell'area del Parco (o della Provincia di Livorno), con criteri didattici.
Le gallerie che ancora si prestano, messe in condizioni di assoluta sicurezza, potrebbero essere agevolmente visitate. Visitabile dai portatori di handicap.
<i>Gestione:</i> da parte dell'Ente gestore, o in convenzione con soggetti pubblici o privati.